RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

**Relazione sul governo societario ai sensi dell’art.6 comma 4 del D. Lgs. 175/2016**

**Premessa**

Napoli Holding, a partire dall’esercizio 2016, si è dotata di regolamenti, strumenti e modelli organizzativi che, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016, fossero in grado di assicurare il governo societario. Il processo avviato, alla data di chiusura del presente bilancio, si basa su procedure, documentazione e struttura organizzativa adottati dall’azienda, la cui revisione ed aggiornamento sono tuttora in corso. Di essi, in quanto espressione del governo societario, si fornisce di seguito una descrizione.

La presente relazione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 175/2016, considerato che il legislatore non ha fornito una descrizione contenutistica della relazione sul governo societario, ha rimesso alla discrezionalità delle singole società il contenuto del programma di valutazione del rischio aziendale e non ha definito gli indicatori di crisi aziendale cui è collegato l’obbligo sancito dall’art. 14 comma 2 del D.Lgs. Per quanto sopra gli strumenti valutativi e gli indicatori utilizzati per la presente relazione sono quelli che si ritiene allo stato significativi in relazione alla specificità della fattispecie, cercando di rispondere alla ratio della norma che non è preordinata a definire i presupposti per un intervento sanzionatorio, quanto a favorire l’efficientamento del comparto delle società pubbliche.

**Cornice societaria e settore di riferimento**

La Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2012 ha dato avvio al piano di riassetto delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione delle società partecipate operanti nel settore della mobilità urbana. In attuazione della citata Delibera ed ai sensi del punto 5) della parte dispositiva della stessa, Napolipark srl ha assunto il ruolo di holding operativa del costituendo gruppo societario unico per la mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Napolipark srl del 20 dicembre 2012 con il conferimento, alla succitata società, dell'intero pacchetto azionario già detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A. Successivamente la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013 ha approvato la nuova configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in capo al Comune di Napoli le funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, ha previsto:

a) la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione, della prima nella seconda;

b) la trasformazione di Napolipark in “Napoli Holding S.r.l.” per la gestione, tra l’altro, del trasporto pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative relative al TPL, di competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie:

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

- gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;

- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

- controllo, vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti.

Tale atto deliberativo è stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all’art. 28, prevedeva la possibilità, per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia, di istituire, per ciascun ambito provinciale e/o metropolitano, un’agenzia per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale di loro competenza.

L’assemblea dei soci di Napolipark srl del 1 agosto 2013 ha modificato la ragione sociale in Napoli Holding srl ed ha recepito la nuova “mission” societaria, adeguando lo statuto, in coerenza con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013.

In data 27 dicembre 2013 l’assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l’acquisizione del ramo d’azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. Tale acquisizione, ratificata in pari data dall’assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha sancito la trasformazione della società Napoli Holding srl in holding “pura”, con funzioni di direzione e coordinamento nei confronti della controllata (in coerenza con quanto previsto dalla D.G.C. n. 854/2012 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 59/2012).

La Giunta Comunale- con propria delibera n. 1095 del 31 dicembre 2013- in attuazione di quanto previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl, le funzioni amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo schema di convenzione per l’espletamento delle attività in questione (c.d. “Prima Convenzione”). Sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà comunale, essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 36/2013), demandavano ad un successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e delle condizioni del trasferimento in questione.

In data 3 novembre 2014 con D.G.C. n. 772 la Giunta Comunale ha stabilito che la disponibilità degli immobili, impianti e reti di cui all’allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, unitamente a quelli successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale Patrimonio, fosse trasferita a Napoli Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa stipula di uno o più contratti di comodato che prevedano la possibilità, per la società comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di Servizio da stipularsi tra Napoli Holding srl e il soggetto gestore. Con tale delibera è stato approvato un nuovo schema di Convenzione che ha sostituito integralmente quello allegato alla D.G.C n. 1095/2013 e si sono autorizzati i dirigenti comunali competenti alla stipula degli atti consequenziali.

In data 18/12/2014 è stata sottoscritta con il Comune di Napoli la convenzione per l’assunzione da parte della Napoli Holding s.r.l. delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2013 ed in pari data è stato sottoscritto con l’ANM S.p.a. il contratto per la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano nel Comune di Napoli, affidato secondo la modalità dell’ “in house providing”.

Successivamente, in data 21/12/2015, ai sensi dell’art 4 del contratto di servizio stipulato in data 18/12/2014 con la controllata ANM Spa, è stato sottoscritto il contratto di locazione delle funicolari di Chiaia, Montesanto e Centrale strumentali all’esercizio del TPL, stabilendo un canone annuo comprensivo di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa annuale è stata determinata in € 189.000 oltre iva.

In data 24/09/2018 ed in data 11/09/2020 il Comune di Napoli ha concesso in comodato d’uso rispettivamente n.56 e n.11 autobus a Napoli Holding che a sua volta li ha conferiti -sempre in comodato- all’ANM; tale operazione è stata preliminarmente accompagnata da una modifica all’art. 5 della Convenzione e art. 4 del Contratto di Servizio al fine di renderli coerenti con le prescrizioni comunitarie relative all’acquisizione e gestione di materiale rotabile con finanziamento europeo.

Con la stipula della Convenzione succitata, il Comune di Napoli ha trasferito a Napoli Holding srl le funzioni amministrative in materia di TPL di Sua competenza, in particolare:

a) la gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

b) la gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

c) la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;

d) la stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

e) il controllo, la vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti.

Le nuove funzioni affidate alla società sono le seguenti:

1. le funzioni amministrative già di competenza del Comune di Napoli in materia di trasporto pubblico locale, ossia programmazione e controllo operativo dei servizi connessi, nonché la competenza per l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti il settore della mobilità, la gestione e la stipula dei conseguenti Contratti di Servizio;

2. la gestione delle risorse destinate al servizio di TPL in ambito urbano e degli eventuali contributi pubblici sia in conto esercizio che in conto capitale, con la conseguente necessaria attività di pianificazione degli investimenti strutturali e l’eventuale connessa attività di reperimento sul mercato delle ulteriori risorse finanziarie ritenute necessarie al loro completamento;

3. l’amministrazione, in via diretta o indiretta, finalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione, del proprio patrimonio e dei beni conferiti di proprietà del socio considerati essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano;

4.l’eventuale indizione, ricorrendone le condizioni economico-finanziarie e normativo/regolamentari, di una gara per la vendita di parte delle quote azionarie del soggetto gestore dei servizi di TPL fermo restando la volontà dell’Amministrazione di conservare la maggioranza azionaria della società oggetto di gara.

A Napoli Holding, inoltre, per la concreta ed efficace attuazione della funzione assegnata di cui al punto 2), sono riconosciute:

- le risorse a carico del Bilancio comunale attribuite alla Società sotto forma di un trasferimento diretto;

- le risorse stanziate dalla Regione Campania per il finanziamento dei c.d. “servizi minimi di TPL” e trasferite a Napoli Holding- in virtù di delega del Comune di Napoli.

Con riferimento alla gestione delle risorse pubbliche destinate ai servizi TPL, la Società ha il compito di monitorare ed appurare la corretta esecuzione delle prestazioni contemplate, in attuazione degli specifici programmi di esercizio annuali approvati dall'Amministrazione Comunale.

**Governance**

Il sistema di governance è quello tradizionale ed è formato dall’organo amministrativo e dall’organo di controllo, così come stabilito dall’art.3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016.

L’organo amministrativo è previsto nella forma di un Amministratore Unico.

L’Amministratore Unico di Napoli Holding è il Dr. Amedeo Manzo.

Il Collegio Sindacale è attualmente così composto:

* Dr. Massimo Iodice, Presidente;
* Dr. Antonio Saturno, Sindaco;
* Dr.ssa Paola Galario, Sindaco;
* Dr. Ettore Guarini, Sindaco supplente.

Il controllo legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 per l’esercizio 2019 è affidato alla società Deloitte & Touche SpA

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

La società è soggetta inoltre al controllo analogo da parte del Comune di Napoli, secondo quanto previsto dall’ordinamento comunitario, nazionale e nelle modalità stabilite dall’art.9 bis dello Statuto.

**Relazioni operative con il socio Comune di Napoli**

Napoli Holding srl è una società a partecipazione totalitaria del Comune di Napoli e detiene il 100% delle azioni di ANM -Azienda Napoletana Mobilità SpA-, soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e di supporto alla mobilità della città di Napoli, su cui esercita le funzioni di direzione e coordinamento. Con la delibera di Giunta Comunale n. 477 del 24/07/2015, in attuazione degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio Comunale che individuavano in Napoli Holding un elemento fondamentale del piano di riassetto delle partecipate del Comune di Napoli, è stata prevista l’acquisizione, da parte di Napoli Holding, delle quote azionarie di ASIA SpA, Napoli Servizi SpA e Napoli Sociale SpA.

Il DUP 2020/2022 del Comune di Napoli, prevede la prosecuzione dell’azione di ridisegno del “Sistema Partecipate”, finalizzata all’efficientamento della gestione economico – finanziaria dell’Ente. In particolare si prevede un’operazione di fusione inversa consistente nell’incorporazione di Napoli Holding in ANM, avendo verificato che la gestione diretta da parte di ANM costituisce una soluzione migliore al fine di snellire le procedure relative al trasporto, alla segnaletica e alla sosta, considerata anche l’omologazione del piano concordatario e l’obiettivo di garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini.

Con la fusione inversa, si effettua un’operazione di concentrazione aziendale volontaria che consentirà l’avvio di un’attività di ricerca e promozione di misure finalizzate all’ottenimento di economie di spesa sui costi di funzionamento delle partecipate. Con la fusione inversa, il Comune di Napoli subentrerà nella titolarità dei rapporti attivi e passivi sussistenti tra la Holding e ANM, partecipata indiretta. Per rendere diretto il rapporto di concessione sul trasporto pubblico locale, il Comune di Napoli assumerà direttamente le funzioni di controllo strategico nel trasporto pubblico locale, sul piano societario e sul piano operativo circa i servizi resi, conservando la funzione di pianificazione e programmazione dei servizi di TPL in ambito urbano.

Nelle more della fusione inversa, con DGC 183 del 12 giugno 2020, la Giunta ha impartito a Napoli Holding e ad ANM alcuni indirizzi nell’espletamento delle proprie funzioni: in particolare quello di garantire, tra l’altro, maggiore cura ed accoglienza degli utenti, al fine di migliorare la comunicazione e la reputazione aziendale (nonché maggiori azioni per il decoro dei beni strumentali e del materiale rotabile).

Napoli Holding allo stato attuale si configura dunque come articolazione operativa ed interorganica del Comune di Napoli, attua le politiche strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate.

Il Comune di Napoli ha inoltre assegnato a Napoli Holding le funzioni di Agenzia Territoriale per la Mobilità.

A tale proposito, in data 18 dicembre 2014 il Comune di Napoli ha siglato con Napoli Holding la Convenzione per l’assunzione da parte della Società delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013, precisando che la società, nella natura di derivazione interorganica del Comune di Napoli, continua ad essere soggetta al c.d. “controllo analogo” nelle forme previste dal suo statuto e attraverso gli ulteriori strumenti specificati nella convenzione in oggetto; a seguito di tale convenzione Napoli Holding ha stipulato, in pari data, con la controllata ANM, il Contratto di Servizio per la gestione del TPL. Sia la convenzione e sia il contratto di servizio sono stati oggetto di revisione con D.G.C. n. 839/2015 e successivamente con DGC 432/2018; le modifiche hanno riguardato essenzialmente le disposizioni relative all’affidamento, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio (immobili, impianti, reti, materiale rotabile) funzionale all’esercizio del TPL, contenute nell’articolo 5 della Convenzione tra il Comune di Napoli e Napoli Holding e nell’articolo 4 del Contratto di Servizio tra quest’ultima ed ANM.

**Ulteriori strumenti di governance: prevenzione della corruzione, trasparenza, modello 231.**

La società adotta altri strumenti di governance per disciplinare i suoi rapporti, oltre che con l’Ente Socio Comune di Napoli, anche con gli altri operatori coinvolti nell’espletamento di sua attività di Holding, vale a dire utenti, per il tramite della sua controllata ANM, e dipendenti.

In particolare Napoli Holding,in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» adotta un Piano Anticorruzione Triennale (PTPCT) ed ha proceduto alla nomina di un Responsabile Anticorruzione.

Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale di Napoli Holding S.r.l. nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed è aggiornato annualmente e contiene una sezione dedicata alla tutela della trasparenza che definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce integrazione del Modello di organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Napoli Holding s.r.l. in data 22/12/2015.

Il Modello D.lgs 231/01 ha recepito il “Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding srl”.

La società ha nominato un organismo di vigilanza(ODV), ai sensi del D. Lgs 231/01.

**Valutazione dei rischi di crisi aziendale – Situazione patrimoniale e finanziaria. Analisi degli indicatori**

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Come si rileva dai seguenti prospetti, rispetto al 2018, l’esercizio 2019 ha registrato un consistente incremento del capitale circolante (circa euro 29 milioni) ed un consistente incremento delle passività correnti (circa euro 28 milioni), in conseguenza dell’aumento dei crediti verso la controllante Comune di Napoli relativi ai contributi sul TPL ed al correlato aumento dei debiti verso la controllata ANM esercente il servizio TPL. Si fa presente tuttavia che per effetto del decreto Rilancio -a causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19- che ha concesso anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali, nel mese di settembre 2020 sono stati incassati i crediti vantati verso il Comune di Napoli per i corrispettivi comunali TPL a tutto il terzo trimestre 2019 (e conseguentemente sono stati pagati i corrispondenti debiti ad ANM), a meno dei crediti (e debiti verso ANM) che sono stati oggetto di compensazione unilaterale da parte del Comune di Napoli e mai riconosciuta, né da Napoli Holding né da ANM.

Le immobilizzazioni si riducono per effetto degli ammortamenti dell’esercizio. I fondi rischi si decrementano per la ridefinizione dei rischi su oneri e su contenziosi stimati, ma soprattutto per la ridefinizione del fondo di premialità TPL, sulla base dei servizi approvati nell’ambito del Nucleo Tecnico di Valutazione. La ridefinizione del fondo di premialità TPL ha determinato il rilascio per euro 700 mila relativamente agli anni precedenti ed il contestuale accantonamento per euro 188 mila per la premialità corrente.

## Stato Patrimoniale Attivo

| **Voce** | **Esercizio 2019** | **%** | **Esercizio 2018** | **%** | **Variaz. assoluta** | **Variaz. %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITALE CIRCOLANTE** | **110.171.496** | **99,59 %** | **80.667.502** | **99,21 %** | **29.503.994** | **36,57 %** |
| **Liquidità immediate** | **2.952.766** | **2,67 %** | **1.225.938** | **1,51 %** | **1.726.828** | **140,86 %** |
| Disponibilità liquide | 2.952.766 | 2,67 % | 1.225.938 | 1,51 % | 1.726.828 | 140,86 % |
| **Liquidità differite** | **107.218.730** | **96,92 %** | **79.441.564** | **97,70 %** | **27.777.166** | **34,97 %** |
| Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine | 107.217.637 | 96,92 % | 79.440.620 | 97,70 % | 27.777.017 | 34,97 % |
| Ratei e risconti attivi | 1.093 |  | 944 |  | 149 | 15,78 % |
| **IMMOBILIZZAZIONI** | **456.821** | **0,41 %** | **644.452** | **0,79 %** | **(187.631)** | **(29,11) %** |
| Immobilizzazioni immateriali |  |  |  |  |  |  |
| Immobilizzazioni materiali | 456.821 | 0,41 % | 538.058 | 0,66 % | (81.237) | (15,10) % |
| Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine |  |  | 106.394 | 0,13 % | (106.394) | (100,00) % |
| **TOTALE IMPIEGHI** | **110.628.317** | **100,00 %** | **81.311.954** | **100,00 %** | **29.316.363** | **36,05 %** |

## Stato Patrimoniale Passivo

| **Voce** | **Esercizio 2019** | **%** | **Esercizio 2018** | **%** | **Variaz. assolute** | **Variaz. %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITALE DI TERZI** | **105.052.721** | **94,96 %** | **76.950.732** | **94,64 %** | **28.101.989** | **36,52 %** |
| **Passività correnti** | **104.393.391** | **94,36 %** | **75.441.732** | **92,78 %** | **28.951.659** | **38,38 %** |
| Debiti a breve termine | 104.393.391 | 94,36 % | 75.441.732 | 92,78 % | 28.951.659 | 38,38 % |
| **Passività consolidate** | **659.330** | **0,60 %** | **1.509.000** | **1,86 %** | **(849.670)** | **(56,31) %** |
| Fondi per rischi e oneri | 624.470 | 0,56 % | 1.476.176 | 1,82 % | (851.706) | (57,70) % |
| TFR | 34.860 | 0,03 % | 32.824 | 0,04 % | 2.036 | 6,20 % |
| **CAPITALE PROPRIO** | **5.575.596** | **5,04 %** | **4.361.222** | **5,36 %** | **1.214.374** | **27,84 %** |
| Capitale sociale | 15.262.735 | 13,80 % | 15.262.735 | 18,77 % |  |  |
| Riserve | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Utili (perdite) portati a nuovo | (9.901.515) | (8,95) % | (11.062.156) | (13,60) % | 1.160.641 | 10,49 % |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 214.374 | 0,19 % | 160.641 | 0,20 % | 53.733 | 33,45 % |
| **TOTALE FONTI** | **110.628.317** | **100,00 %** | **81.311.954** | **100,00 %** | **29.316.363** | **36,05 %** |

## Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

| **INDICE** | **Esercizio 2019** | **Esercizio 2018** | **Variazioni %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Copertura delle immobilizzazioni | 1.220,52 % | 810,55 % | 50,58 % |
| Indice di indebitamento | 18,84 | 17,64 | 6,80 % |
| Mezzi propri su capitale investito | 5,04 % | 5,36 % | (5,97) % |
| = A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO | 5,04 % | 5,36 % | (5,97) % |
| **Indice di disponibilità** | 105,53 % | 106,93 % | (1,31) % |
| **Margine di struttura primario** | 5.118.775,00 | 3.823.164,00 | 33,89 % |
| **Indice di copertura primario** | 12,21 | 8,11 | 50,55 % |
| **Margine di struttura secondario** | 5.778.105,00 | 5.332.164,00 | 8,36 % |
| **Indice di copertura secondario** | 13,65 | 10,91 | 25,11 % |
| **Capitale circolante netto** | 5.778.105,00 | 5.225.770,00 | 10,57 % |
| **Margine di tesoreria primario** | 5.778.105,00 | 5.225.770,00 | 10,57 % |

# Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

Il margine operativo netto è negativo e pari ad euro 727.393 con un peggioramento rispetto all’esercizio 2018 di euro 525 mila circa. Il risultato netto è positivo, come il risultato finale della gestione 2018, con un leggero miglioramento.

## Conto Economico

| **Voce** | **Esercizio 2019** | **%** | **Esercizio 2018** | **%** | **Variaz. assolute** | **Variaz. %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE** | **103.339.843** | **100,00 %** | **102.639.834** | **100,00 %** | **700.009** | **0,68 %** |
| - Consumi di materie prime | 1.913 |  |  |  | 1.913 |  |
| - Servizi e godimento beni di terzi | 101.872.300 | 98,58 % | 101.868.426 | 99,25 % | 3.874 |  |
| **VALORE AGGIUNTO** | **1.465.630** | **1,42 %** | **771.408** | **0,75 %** | **694.222** | **89,99 %** |
| - Altri ricavi | 1.163.465 | 1,13 % | 473.269 | 0,46 % | 690.196 | 145,84 % |
| - Costo del personale | 200.391 | 0,19 % | 208.310 | 0,20 % | (7.919) | (3,80) % |
| - Accantonamenti | 187.929 | 0,18 % | 210.442 | 0,21 % | (22.513) | (10,70) % |
| **MARGINE OPERATIVO LORDO** | **(86.155)** | **(0,08) %** | **(120.613)** | **(0,12) %** | **34.458** | **28,57 %** |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 641.238 | 0,62 % | 81.237 | 0,08 % | 560.001 | 689,34 % |
| **RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)** | **(727.393)** | **(0,70) %** | **(201.850)** | **(0,20) %** | **(525.543)** | **(260,36) %** |
| + Altri ricavi | 1.163.465 | 1,13 % | 473.269 | 0,46 % | 690.196 | 145,84 % |
| - Oneri diversi di gestione | 201.656 | 0,20 % | 68.879 | 0,07 % | 132.777 | 192,77 % |
| **REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA** | **234.416** | **0,23 %** | **202.540** | **0,20 %** | **31.876** | **15,74 %** |
| + Proventi finanziari | 910 |  | 936 |  | (26) | (2,78) % |
| **RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)** | **235.326** | **0,23 %** | **203.476** | **0,20 %** | **31.850** | **15,65 %** |
| + Oneri finanziari | (846) |  | (5.301) | (0,01) % | 4.455 | 84,04 % |
| **REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE** | **234.480** | **0,23 %** | **198.175** | **0,19 %** | **36.305** | **18,32 %** |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 234.480 | 0,23 % | 198.175 | 0,19 % | 36.305 | 18,32 % |
| **- Imposte sul reddito dell'esercizio** | **20.106** | **0,02 %** | **37.535** | **0,04 %** | **(17.429)** | **(46,43) %** |
| **REDDITO NETTO** | **214.374** | **0,21 %** | **160.640** | **0,16 %** | **53.734** | **33,45 %** |

## Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

| **INDICE** | **Esercizio 2019** | **Esercizio 2018** | **Variazioni %** |
| --- | --- | --- | --- |
| R.O.E. | 3,84 % | 3,68 % | 4,35 % |
| R.O.I. | (0,66) % | (0,25) % | (164,00) % |
| **R.O.S.** | 0,23 % | 0,20 % | 15,00 % |
| **R.O.A.** | 0,21 % | 0,25 % | (16,00) % |
| **E.B.I.T. NORMALIZZATO** | 235.326,00 | 203.476,00 | 15,65 % |

**Rendicontazione su ulteriori fatti rilevanti di gestione**

Il ritardo nella predisposizione del bilancio 2019, è stato determinato dal ritardo nella predisposizione ed approvazione del bilancio della propria controllata ANM S.p.A., conseguenti alle difficoltà economico patrimoniali in cui versa tale società, anche per effetto dell’emergenza sanitaria per COVID-19 che ha comportato un riduzione dei ricavi da traffico e per la sentenza sulla causa contro la Regione Campania.

In proposito si fa presente che in data 26/04/2017 è stato approvato il bilancio 2015 della controllata ANM in continuità, alla luce del nuovo piano industriale redatto dalla società e degli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n. 23/2016. In tale data, con assemblea straordinaria, si è proceduto all’approvazione della situazione economico patrimoniale al 27.12.2016, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446 del Codice civile, che ha evidenziato ulteriori perdite, alla riduzione conseguente del capitale sociale a Euro 3.479 mila, e al perfezionamento del primo conferimento in natura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter lett. b) del parcheggio denominato Autosilo Brin, valutato dall’esperto indipendente in Euro 9.952 mila.

La mancata attuazione delle assunzioni principali previste nel piano approvato a marzo dal Consiglio Comunale ha comportato per la nostra Controllata ulteriore perdite per il 2016, rispetto alla situazione infrannuale presentata. Tali perdite hanno del tutto azzerato il patrimonio netto esistente ad aprile 2017 dell’ANM di Euro 13.431 mila.

Napoli Holding ha azzerato sin dal bilancio 2015 il valore della partecipazione detenuta nell’ANM, in linea, con il principio contabile n. 1 e con il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, procedendo alla reale rappresentazione del patrimonio della Società.

In proposito si evidenzia che, con Assemblea straordinaria del 4 agosto 2017, il socio unico Comune di Napoli ha deliberato la copertura delle perdite complessivamente accumulate a tutto il 30 giugno 2017, mediante riduzione del capitale sociale da 81.500.000 a Euro 15.262.735. Tale operazione è stata deliberata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, ex art 2482 bis, redatta con criteri di continuità.

Il verificarsi della fattispecie di cui all’art 2447 c.c. e l’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di procedere ai conferimenti in ossequio al divieto di soccorso finanziario previsto dalla Legge Madia, in assenza di un piano di risanamento non più attuabile, ha portato il Comune di Napoli ad inoltrare, tramite Napoli Holding S.r.l, uno specifico atto di indirizzo volto alla presentazione della domanda di preconcordato “in bianco” da parte di ANM.

Tale domanda è stata presentata dall’Amministratore Unico della ANM in data 22/12/2017 al Tribunale di Napoli ed in data 04/01/2018 la domanda è stata accolta e sono stati dati 120 giorni per la redazione e la presentazione della documentazione necessaria per l’omologazione della stessa. Successivamente -in data 2/05/2018- ANM ha presentato istanza di proroga di 60 giorni del termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art 161, comma 2 e 3 Legge fallimentare, accettata in data 22/05/2018 da parte del Tribunale competente. Solo la presentazione in data 3/07/2018 del piano concordatario da parte dell’ANM ha consentito alla stessa di chiudere i bilanci 2016, 2017 e 2018 approvati da Napoli Holding in continuità, così come ha consentito a Napoli Holding di redigere, in continuità, il rendiconto 2016 -approvato dall’assemblea del 29 aprile 2019-, il rendiconto 2017- approvato dall’assemblea del 28 giugno 2019- ed il rendiconto 2018 -approvato dall’assemblea del 26 luglio 2019.

Con Decreto del 5 dicembre 2018, il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo a norma degli artt. 160 e ss. L. Fall., fissando al 28 marzo 2019 l’udienza dei creditori per la votazione della proposta di concordato, udienza poi prorogata e tenutasi il giorno 2 luglio 2019. Con decreto del 13 novembre 2019, depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019, l'Ill.mo Tribunale di Napoli, tenuto conto del voto favorevole dei creditori espresso in data 2 luglio 2019, ha omologato il concordato preventivo di ANM.

In data 3 febbraio 2021, Napoli Holding ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 della sua controllata ANM e tale circostanza ha consentito la predisposizione del presente progetto di bilancio 2019.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state oggetto di attestazione ex art. 161, comma terzo, L.F., da parte del professionista incaricato. Tale piano, prevede un’ipotesi di continuità diretta dell’attività caratteristica della società controllata fino alla scadenza dei contratti di servizio, confermando la gestione in-house del trasporto su gomma e su ferro da parte del Comune di Napoli, ed il miglior realizzo degli asset che non sono direttamente funzionali all’esercizio del trasporto pubblico locale.

In particolare, i principali interventi contenuti in tale piano, miranti al raggiungimento di alcuni imprescindibili obiettivi economico-finanziari per consentire, oltre alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari, la prosecuzione delle normali attività della Società una volta conclusa la procedura di concordato, sono di seguito riportati:

− gli obiettivi economici si fondano sull’azzeramento della perdita operativa mediante una sostanziale rivisitazione della struttura dei costi aziendali, tale da renderla compatibile con il complesso dei ricavi caratteristici dell’Ente, notoriamente limitati dai tetti di spesa imposti dalla Regione;

− gli obiettivi finanziari sono rappresentati dal raggiungimento e ripristino dell’equilibrio finanziario, oltre il quale sarà possibile realizzare surplus di cassa sufficienti a garantire la soddisfazione (i) integrale della massa debitoria prededucibile e privilegiata esistente e (ii) parziale, ma non irrisoria, della residua debitoria chirografaria;

− il mantenimento di livelli occupazionali coerenti con un modello di business sostenibile.

Inoltre, prima che il sottoscritto assumesse l’incarico di Amministratore Unico di Napoli Holding, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, in risposta a specifica istanza di Interpello precedentemente presentata dalla società in ordine al comportamento adottato in merito alla non assoggettabilità ad iva dei contributi TPL fatturati al Comune, ha fornito nel settembre 2016 la sua interpretazione, considerando i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a Iva e ad split payment, contrariamente al comportamento adottato fino ad allora dalla società, riconoscendo di rimando la detraibilità delle fatture ricevute da ANM per le prestazioni di servizi di trasporto da questi effettuate.

Pertanto Napoli Holding, in seguito alla risposta ricevuta dall’Agenzia, ha posto in essere una serie di atti nell’intento di adeguarvisi, per non rischiare di incorrere in condotte penalmente rilevanti: inevitabilmente anche l’esercizio 2017 ha risentito delle scelte comportamentali adottate dal mio predecessore.

In data 25 giugno 2018, all'esito di una verifica iniziata il 5 marzo dello stesso anno, la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia dell'Entrate ha consegnato a Napoli Holding S.r.l. un PVC evidenziando i seguenti rilievi afferenti gli anni di imposta 2015 e 2016 oggetto di verifica:

- omessa fatturazione di operazioni imponibili con recupero IVA per Euro 7.975.095;

- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES per Euro 6.955;

. indebita deduzione di interessi passivi in presenza di ROL negativo, ai fini IRES, anno 2015, per Euro 85.301;

- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES, anno 2016, per Euro 10.204.

In data 20 agosto 2018 sono state depositate apposite osservazioni finalizzate a stimolare il riesame dei rilievi formulati e con successiva nota del mese di aprile c.a. l'Ufficio delle imposte ha comunicato all'azienda, sentita anche la competente Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe proceduto alla contestazione dei due rilievi concernenti il recupero dell’Iva e ha riconosciuto alla società la possibilità di avvalersi, quanto alle altre contestazioni, della definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi sopra riportati. La società ha quindi proceduto alla definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi IVA e, in conformità a quanto indicato dalla medesima Agenzia delle Entrate nella comunicazione in risposta ad una richiesta di assistenza avanzata dalla medesima azienda sulle modalità della definizione, ha presentato, precedentemente alla data di redazione del presente bilancio, le dichiarazioni correttive ai fini IRES, sia per l'anno 2015 sia per l’anno 2016, con contestuale versamento delle somme da definire. La definizione dei rilievi in materia di iva ha consentito lo sblocco della richiesta di rimborso dell’Iva a credito reltiva all’anno 2017, come da dichiarazione integrativa IVA relativa al medesimo anno presentata a giugno del 2019, con il conseguente pagamento, in data 8 luglio, dell’importo del rimborso pari ad euro 16 milioni.

Il presente bilancio è stato proposto nel presupposto della continuità aziendale, anche se sussistono alcune significative incertezze legate alla procedura concordataria che vede coinvolta la nostra unica controllata. Ciò anche alle luce delle disposizioni del nuovo OIC 11, che chiarisce al punto 22 che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Il citato principio contabile stabilisce inoltre nei successivi punti 23 e 24 che, anche in caso di previsione della cessazione dell’attività nel temporale futuro di riferimento e nel caso di accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 cc., si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale.

Ai fini dei criteri di valutazione, si è proceduto comunque ad adottare prudenzialmente tutte le cautele valutative che la situazione di crisi impone. In particolare, i criteri di funzionamento utilizzati sono stati adattati ad un’ottica conservativa del patrimonio aziendale, procedendo sulla base delle informazioni disponibili alla data attuale, ad un analitico accertamento del presumibile valore di realizzo dei crediti, ad un preciso aggiornamento delle posizioni debitorie e delle passività ritenute probabili, con relativi accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

L’impatto di tali cautele non ha impedito alla società di chiudere l’esercizio sociale, come detto, con un risultato positivo di gestione.

**Rischi ed incertezze**

La configurazione di Napoli Holding, quale capogruppo delle aziende di trasporto del Comune di Napoli, espone la società ed il suo patrimonio agli effetti dei risultati economici e patrimoniali della sua controllata ANM e pertanto ai rischi ed incertezze legati all’evoluzione del quadro normativo di riferimento del TPL, nonché all’esito della procedura di concordato preventivo attivata dalla stessa in data 22/12/2017.

L’anno 2020 è caratterizzato dall’insorgere della pandemia per il nuovo Coronavirus COVID-19 che ha causato forti restrizioni alla mobilità, facendo registrare una notevole riduzione dei passeggeri e conseguentemente dei ricavi da traffico. Tale riduzione, nel periodo di lockdown dal 9 marzo al 17 maggio è stata pari al 90% dei ricavi da traffico.

Sul piano normativo, il settore TPL, disciplinato da un complesso di norme di rango comunitario, nazionale e regionale, è stato oggetto di continui interventi normativi.

Attualmente, nell’ambito della cornice comunitaria, rappresentata dal Reg. Ce 1370/2007 come modificato dal regolamento 2016/2338, il quadro normativo di settore si compone di molteplici leggi nazionali, cui si aggiungono quelle di fonte regionale.

A tale ultimo proposito si segnala che, nell’ambito dell’obbligo di definizione degli ambiti territoriali ottimali previsto dall’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, la L. R. Campania n. 5 del 06/05/2013 ha designato la Regione quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del TPL, stabilendo, inoltre, in caso di affidamento del servizio di TPL, mediante procedura di evidenza pubblica, la suddivisibilità del bacino unico regionale ottimale in più lotti individuati dalla Giunta regionale.

L’ter per l’avvio delle procedure di gara per il lotto 5 (Comune di Napoli) da parte della Regione Campania si trova ancora nella fase iniziale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea dell’avviso di preinformazione avvenuta in data 12/08/2019.

Sul piano nazionale, il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 301, che ha sostituito l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012). La riforma del Fondo TPL, originariamente prevista a decorrere dal 2018 dal decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il suo riparto, si sarebbe dovuta applicare a partire dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019). Il DL. n. 34/2020 (art. 200, comma 5) ha però stabilito che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2020 sia effettuata, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni. Pertanto, per il 2020 sono confermati gli attuali criteri di ripartizione del Fondo, anziché applicarsi la riforma del Fondo, con i relativi nuovi criteri descritti nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017.

In realtà, a causa dell’emergenza sanitaria per effetto del COVID-19, con il DL. n. 34/2020 sono state introdotte misure specifiche di sostegno, sia per i gestori del servizio, che per gli enti locali e gli utenti. Il DL n. 34/2020 istituisce un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19, di importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020.

Tale importo è stato aumentato di ulteriori 400 milioni di euro dal decreto-legge n.104 del 2020 (art. 44). Il decreto-legge n. 34 del 2020 dispone anche la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi e prevede inoltre (art. 200, comma 5) che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL per il 2020 sia effettuata, applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni, confermandosi così anche per il 2020 gli attuali criteri di ripartizione del Fondo, anziché applicarsi la riforma del Fondo, come detto sopra. Il decreto ha previsto altresì l'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80% del Fondo nazionale TPL, nonché un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL.

Prevede poi il ristoro, a chi non abbia potuto usufruirne per le restrizioni Covid-19, dei titoli di viaggio e degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, tramite l'emissione di un voucher o con il prolungamento dell'abbonamento. Il medesimo decreto-legge in materia di trasporto scolastico prevede, al fine di far fronte alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, derivante dalla diffusione del COVID-19, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza.

Nonostante le misure di cui sopra, data anche l’incertezza sull’evoluzione dei contagi, in aumento nel corso dell’autunno e dell’inverno, sarà difficile tornare ai livelli di riempimento dei veicoli tali da essere sufficienti a garantire un’adeguata copertura dei costi con i ricavi da traffico.

La pandemia non ha fatto altro che peggiorare la crisi generale del settore TPL dell’ultimo decennio, in seguito al notevole ridimensionamento delle risorse pubbliche ad esso destinate. Le aziende del TPL hanno avuto pesanti conseguenze dal taglio delle risorse pubbliche per effetto del contenimento della spesa.

Per quanto riguarda l’esito della procedura di concordato preventivo attivata dalla partecipata ANM in data 22/12/2017, alla data di chiusura del bilancio 2019 il piano di concordato è stato omologato e non risultavano informazioni rilevanti circa fatti o eventi che potessero determinare effetti negativi o criticità all’attuazione del piano e dunque alla continuità aziendale. Purtroppo, l’insorgere a marzo 2020, dell’emergenza sanitaria per COVID-19 ha causato un cambiamento di scenario con effetti che, allo stato attuale, è difficile prevedere. Non si conosce l’evoluzione dell’emergenza in corso, delle eventuali misure di distanziamento e dei provvedimenti governativi che inevitabilmente incideranno sulla mobilità e sui ricavi da traffico. In tale contesto, ANM sta proseguendo nell’attuazione del piano di concordato per garantire gli adempimenti nei tempi previsti dal piano, tenuto conto anche del rinvio di cui all’art.9 del DL 23/2020.

Per quanto attiene al rischio di credito, giova rammentare che l’esposizione è concentrata essenzialmente nei riguardi del Comune di Napoli, pertanto, l’Azienda presenta un rischio di insolvenza legato alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, la risposta negativa all’interpello, che ha ritenuto i contributi ricevuti dal Comune e dalla Regione soggetti ad Iva ed a split payment, in assenza di un ruolo di holding al momento non esercitato per mancanza del conferimento delle altre partecipazioni, espone la società a non poter adempiere alle obbligazioni a favore della Controllata a causa di mancanza di entrate proprie, di ritardi nell’erogazione da parte dell’Amministrazione, solo in parte mitigati dalle anticipazioni di liquidità accordate agli Enti Locali (per effetto del decreto Rilancio per il pagamento dei debiti commerciali), di una mancanza di plusvalore relativo all’IVA che viene a monte trattenuta dall’Ente con lo split payment e all’impossibilità di accedere a finanziamenti per l’assenza di merito creditizio.

Con l’attuale mission della Società basata esclusivamente sulla gestione del TPL è normale che un eventuale esito negativo della procedura concordataria della nostra Controllata avrebbe un impatto su Napoli Holding, tale da comprometterne, allo stato, finanche l’esistenza.

Giova ricordare che il Comune di Napoli, nell’ambito del DUP 2020/2022 ha previsto una fusione inversa tra Napoli Holding e ANM, al fine di dare avvio ad un’attività di ricerca e promozione di misure finalizzate al raggruppamento di economie di spesa sui costi di funzionamento delle partecipate.

**Programmi di valutazione rischio aziendale- Rendicontazione dei risultati conseguiti in termini di strumenti di governo aziendale, in merito alle direttive impartite dal socio. Disciplinare del controllo analogo e assunzione del personale.**

Il Comune di Napoli è intervenuto per disciplinare alcune materie, fornendo direttive a Napoli Holding, in materia di controllo analogo e di assunzione del personale, che andranno considerate, anche nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio aziendale.

Segnatamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 31/8/2012 n. 671, il Comune di Napoli ha adottato il disciplinare per le procedure di reclutamento di personale, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza e di studio o ricerca, nelle

società partecipate dal Comune, al quale tutte le società debbono uniformare i rispettivi provvedimenti.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 22/12/2016 n. 820, il Comune di Napoli ha approvato il disciplinare del controllo analogo da esercitarsi sugli organismi partecipati col quale delinea le funzioni di indirizzo e controllo analogo dell’Ente nonché gli obblighi della società partecipata e dei suoi organi di controllo. In particolare l’art 8 punto b) del suddetto disciplinare (Controllo di regolarità amministrativa – contenuti e strumenti) così recita: “*per quanto concerne le politiche di reclutamento del personale e l’affidamento degli incarichi esterni, gli organismi partecipati recepiscono integralmente il regolamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di  G. C. n.671/2012 e ss.mm.ii., pertanto, i regolamenti interni a tal fine adottati dagli stessi Organismi partecipati sono abrogati*”.

Conseguentemente la Società adotta integralmente, quale procedura di reclutamento di personale, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza e di studio o ricerca, il regolamento approvato dal Comune di Napoli con deliberazione della Giunta Comunale del 31/8/2012, n. 671.

Il Disciplinare del controllo analogo ha il fine di potenziare l'attività di indirizzo e controllo strategico da esercitarsi sugli Organismi partecipati. La funzione di indirizzo si esplica con la definizione delle strategie e la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali e delle finalità che gli Organismi partecipati devono perseguire nell'esercizio delle proprie attività. La funzione di controllo si esplica con la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle attività poste in essere dagli Organismi partecipati per il perseguimento degli obiettivi ad esse assegnati.

Il disciplinare sul controllo analogo interviene sulle seguenti aree di controllo:

• societario,

• economico-finanziario,

• qualità dei servizi;

• di gestione;

• regolarità amministrativa;

• valore

Su queste aree il Comune di Napoli esplica diverse tipologie di controllo, coordinato dal Nucleo Direzionale, organo collegiale istituito col Disciplinare che verifica che vi sia, da parte degli amministratori degli organismi partecipati, l'attuazione di indirizzi, obiettivi, priorità, piani formulati nel rispetto degli indirizzi politici, strategici e operativi voluti dall'Amministrazione comunale, esprimendo parere preventivo su budget e su specifiche richieste di informazioni in ordine a materie oggetto del “controllo analogo”.

Napoli Holding ha adeguato il proprio Statuto a quanto disposto dal disciplinare e dal D.Lgs.175/2016. Per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, Napoli Holding ha avviato un processo di adeguamento anche della struttura organizzativa. Si segnala in particolare la sospensione dei distacchi di sette dipendenti, di cui tre funzionari distaccati dal Comune di Napoli, due funzionari e tre impiegati distaccati dalla partecipata ANM: ciò, ha determinato una sensibile riduzione dei costi, esplicando effetti sul bilancio.

Di seguito il trend dei costi del personale dipendente e del personale distaccato registrati nel periodo 2014-2020 (quest’ultimo è il costo al 30 settembre), a parità di attività svolte:

Inoltre il trend dei costi di funzionamento di Napoli Holding dal 2016 al 2020(a tutto il terzo trimestre) si mostra sensibilmente in discesa, come si può evincere dai contributi ricevuti per i costi di funzionamento, come da tabella seguente:

Si segnala in particolare la riduzione dei costi registrata nel medesimo periodo, per il personale distaccato, di cui si è già discusso in questo paragrafo.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare alcuni strumenti di governo societario attivati in coerenza con il disciplinare sul controllo analogo ed il D.Lgs. 175/2016:

* Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti
* Regolamento Atti deliberativi
* Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti di Napoli Holding
* Regolamento interno per la gestione del personale in servizio presso la società Napoli Holding s.r.l.
* Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nell’ambito del quale è contenuto il Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding srl
* Programmi triennali per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione
* Regolamento interno per l’accesso a dati e documenti
* Regolamento per l’affidamento di incarichi legali

Sebbene la società abbia chiuso l'esercizio 2019 con risultato positivo di gestione, l'utile conseguito, non ha consentito la riduzione delle perdite pregresse a meno di un terzo del capitale sociale, circostanza, quest'ultima, che determina la necessità, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2482 bis del codice civile, da parte dell'assemblea convocata per l'approvazione del presente bilancio, di provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

Napoli Holding S.r.l.

Napoli, gennaio 2021

L’Amministratore Unico

Dr. Amedeo Manzo